



La liquidazione del danno morale

## **Descrizione**

La Corte territoriale non aveva riconosciuto la domanda relativa al danno non patrimoniale subito dal coniuge e dai figli del defunto, per omessa quantificazione dello stesso da parte degli appellanti in carenza di una â??specifica richiesta di diversa liquidazione rispetto a quella operata dal Tribunale, sia pure su presupposti parzialmente diversi, avuto riguardo alla natura non devolutiva dellâ??appelloâ??.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 14228 rileva che, con detto passaggio del proprio provvedimento decisorio, la Corte non ha reso alcuna motivazione comprensibile, ossia ha reso una motivazione apparente, poiché non riesce a far comprendere per quale ragione ha rigettato la domanda di danno non patrimoniale. Sul punto Ã" sufficiente ribadire che: â??la parte che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, non Ã" tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, la misura e potendo essa rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice, sulla base di parametri indicati e comunque acquisibili. Il giudice dâ??appello aveva a disposizione, ai fini della decisione sul danno non patrimoniale, richiesto in via prioritaria, rispetto a quello da perdita di chance dai congiunti della vittima, la consulenza medico legale svolta in primo grado e poteva, conseguentemente, sulla base di essa, opinare per la sussistenza o meno del danno da uccisione di un congiunto e rendere la relativa decisione ma non poteva, invece, affermare che lâ??accertamento del danno non patrimoniale era preclusa dalla mancanza di una specifica quantificazione monetaria diversa da quella effettuata dal Tribunale. Inoltre, nel caso di danni non patrimoniali da reato, quale quello pure prospettabile nel caso allâ??esame, pur se non viene provata alcuna ulteriore circostanza il giudice di merito ha pur sempre a disposizione la natura stessa del fatto allegato, ossia il decesso in ospedale per negligenza del personale sanitario, al fine di procedere allâ??autonoma valutazione equitativa, e ciò anche in mancanza dellâ??indicazione, da parte attorea, di parametri certi e adeguati.

Il mancato riferimento alla valutazione equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale o, meglio, la **richiesta di una preventiva specifica quantificazione** di esso, integra il vizio di motivazione apparente ai sensi dellâ??art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., posto che (Cass. n.



13515 del 29/04/2022 Rv. 664639 â?? 01; Cass. n. 20990 del 12/10/2011 Rv. 620130 â?? 01) il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui allâ??art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con lâ??unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere lâ??impossibilità di provare lâ??ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoriaâ??.

## Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 04 Giu 2025